

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri » (918):

PRESIDENTE	Pag. 158, 159, 160
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa	159
FORMA	159
PELIZZO, relatore alla Commissione	158, 159

Seguito della discussione e approvazione:

« Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico » (1158) (D'iniziativa dei deputati Buffone ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	153
ANTONICELLI	154
PELIZZO, relatore alla Commissione	154

Discussione e rinvio:

« Soppressione dell'orfanotrofio della Marina militare di Napoli » (1171) (Approvato

dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 156, 157, 158
ALBARELLO	157
ANTONICELLI	156
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa	157, 158
PELIZZO	157
PIRASTU	156
SIGNORI, relatore alla Commissione	156

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico » (1158), d'iniziativa dei deputati Buffone ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

4^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1973)

segno di legge: « Revisione dell'organico degli ufficiali di ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico », di iniziativa dei deputati Buffone, Canestrari e Vecchiarelli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che nella riunione del 25 luglio scorso la Commissione ha esaminato ampiamente il disegno di legge, rinviandone la votazione degli articoli non essendo ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione. Tale parere è stato nel frattempo strasmesso in senso favorevole.

Il relatore alla Commissione, senatore Pelizzo, ha nulla da aggiungere a quanto detto nella precedente seduta?

P E L I Z Z O, relatore alla Commissione. No, onorevole Presidente.

A N T O N I C E L L I. Mi sia consentito di aggiungere solo un'osservazione in riferimento all'emendamento, poi ritirato, che parlava del 1° gennaio come data di decorrenza delle promozioni dei capitani, in luogo del 31 dicembre, emendamento giudicato tale da scardinare l'intero universo.

A me pare di rilevare una contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 2 del disegno di legge in relazione alla valutazione dei tenenti colonnelli.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo di amministrazione del corpo di commissariato aeronautico, stabilito dall'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1303, è così modificato:

Colonnello	n.	3
Tenente colonnello	»	39
Maggiore	»	25
Capitano	»	88
Subalterni	»	45
Totale		n. 200

La tabella annessa alla legge 16 agosto 1962, n. 1303, è sostituita, nella parte relativa agli ufficiali del ruolo di amministrazione, dalla tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per gli anni 1972 e 1973 il numero delle promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato, in deroga alla tabella annessa alla presente legge, rispettivamente in 2 e 1 unità.

L'aliquota dei tenenti colonnelli non ancora valutati, da ammettere a valutazione per l'anno 1972, già formata alla data di entrata in vigore della presente legge, è nuovamente determinata, con riferimento al 31 ottobre 1971, e comprende 11 unità.

Ai fini dell'applicazione per l'anno 1972 del primo comma del presente articolo si procede alla formazione di un apposito quadro suppletivo comprendente i due tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per lo stesso anno, integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al precedente comma, seguono quello iscritto nel quadro ordinario. Per le iscrizioni nel quadro suppletivo i provvedimenti di collocamento a disposizione, già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1972, nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati. Le promozioni sono disposte, dando la precedenza all'ufficiale iscritto sul quadro già formato alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono revocati i collocamenti in soprannumero dei tenenti colonnelli del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione, già disposti con decorrenza 31 dicembre 1971 ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189.

Per l'anno 1972 gli ufficiali « a disposizione » del ruolo di amministrazione possono essere promossi in deroga al disposto di cui all'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1303.

(È approvato).

Art. 3.

Fino alla completa copertura dei posti di organico del grado di tenente colonnello i maggiori del corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione non possono essere promossi prima di avere compiuto quattro anni di permanenza nel grado.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per gli anni 1972 e 1973 in complessive lire 5 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del-

lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1553 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1972.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella allegata, di cui do lettura:

RUOLO AMMINISTRAZIONE

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando, attribuzioni specifiche di servizio presso reparti, esami o corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Colonnello . . .	—	—	3	—	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori presenti in ruolo
Tenente colonnello	scelta	3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, ovvero in quello di capitano, se espletato prima dell'entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989	39	1 ogni 2 anni	
Maggiore	anzianità	—	25	—	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Capitano	scelta	3 anni in una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado	88	5	
Tenente	anzianità	4 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di ente senza funzionario delegato oppure quale addetto al servizio contabile presso ente centrale o territoriale o periferico	45	—	
Sottotenente . .	anzianità	12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto			

(a) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(È approvata).

4^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1973)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Soppressione dell'orfanotrofio della Marina militare di Napoli** » (1171) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'orfanotrofio della Marina militare di Napoli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Signori di riferire sul disegno di legge.

S I G N O R I , *relatore alla Commissione.* Non credo che occorra spendere molte parole per riferire sul presente disegno di legge. Si tratta infatti di cosa di non grande rilevanza, di un ente cioè che fa parte di quella miriade di istituzioni, piccole, grandi, medie che esistono in Italia, per larga parte anacronistiche e superflue. Basti pensare che l'ente in argomento è stato istituito nel 1831 al fine di assistere le orfane nubili del personale della Marina militare.

Il patrimonio dell'ente è costituito quasi esclusivamente da beni immobili il cui valore complessivo, secondo le indagini svolte recentemente, si aggira sui 170-180 milioni di lire. Il reddito prodotto dagli stessi, dedotte le spese di ordinaria amministrazione, permette di erogare soltanto piccoli sussidi alle assistite, che sono rimaste in poche e tutte in avanzata età. A ciò si aggiunga che gli immobili sono in parte fatiscenti, in condizioni di abbandono e mi pare quindi che il fine istituzionale dell'ente sia destinato a venir meno. Appare pertanto consigliabile procedere alla soppressione dell'orfanotrofio della Marina militare di Napoli dando incarico al Ministero del tesoro di alienare il patrimonio immobiliare del medesimo, i cui proventi dovrebbero essere devoluti all'istituto « Andrea Doria », ente morale con finalità analoghe a quelle dell'ente da sopprimere, così come previsto nell'articolo 3

del disegno di legge, il quale stabilisce che le orfane siano salvaguardate nei loro diritti e vengano assistite appunto dall'istituto « Andrea Doria ».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

P I R A S T U . Siamo d'accordo sull'approvazione del disegno di legge, anche se sarei tentato, confesso, di chiederne la reiezione perchè non mi sembra giusto privare i nostri nipoti di una istituzione che è durata un secolo e mezzo ed è un po' una gloria del nostro Risorgimento. Non mi pare, d'altra parte, il caso di trasmettere ai nostri nipoti la curiosità di sapere perchè questo ente sia durato per tanto tempo, che bilancio ha e di quali voci è composto.

Chiedo al relatore, al riguardo, se ne è in grado, di fornirmi i chiarimenti necessari. A mio parere, l'aspetto più grave della questione è il fatto che questo istituto sia durato oltre il 1947, anno in cui è stato creato un altro ente, l'« Andrea Doria », con lo stesso scopo, al quale si propone ora di trasmettere gli utili della liquidazione immobiliare del primo. E, insomma, un istituto che dovrebbe piuttosto trovare collocazione in un museo del Risorgimento garibaldino, poichè esiste anche un decreto di Garibaldi per le orfane del predetto personale di Napoli. Ripeto, sarei curioso di conoscere di più sull'argomento, cogliendo così qualcosa di simbolico, in generale, circa la resistenza frapposta a tagliare anche i rami più vecchi nell'ambito delle Forze armate.

Tutto ciò premesso, saremmo d'accordo sulla soppressione dell'orfanotrofio di Napoli, dopo 142 anni di esistenza.

A N T O N I C E L L I . Tutto è devoluto all'istituto « Andrea Doria » che provvederà alla conservazione del materiale storico. Comunque, la Commissione, per l'affetto e la considerazione che indubbiamente porta a tutto ciò che ha un'importanza storica, può esprimere il voto che sia fatto tutto il possibile per la conservazione dei reperti.

4^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (1° agosto 1973)

P R E S I D E N T E . Non è questa la sede per esprimere un giudizio, ma io ritengo che tutto ciò che concerne questo istituto abbia un valore... archeologico, compreso il tipo di assistenza fornita!

P E L I Z Z O . Desidererei avere chiarimenti in ordine al patrimonio immobiliare dell'orfanotrofio. Mi chiedo, inoltre, se questo patrimonio non appartenga al demanio militare e debba quindi essere dismesso per poter, poi, passare in proprietà dell'istituto « Andrea Doria », che assumerebbe l'onere dell'assistenza alle orfane nubili.

P R E S I D E N T E . Pur non avendo dati precisi circa la personalità giuridica dell'ente, debbo ritenere che il patrimonio immobiliare sia di proprietà dello stesso orfanotrofio della marina militare di Napoli, quale ente morale, e non del demanio, e che quindi possa essere alienato dal consiglio di amministrazione dell'ente, sentita l'autorità tutoria.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Come è specificato anche nella relazione introduttiva, sarà il Ministero del tesoro che provvederà alla vendita del patrimonio dell'orfanotrofio, il cui ricavato sarà versato all'istituto « Andrea Doria », il quale dovrà continuare l'assistenza alle poche orfane nubili, ormai in età avanzata. Il compendio immobiliare in questione è purtroppo quasi cadente, per cui la sola manutenzione supera il reddito percepito dall'istituto. Per consentire di conservare un minimo di assistenza alle orfane nubili s'impone pertanto l'alienazione del compendio immobiliare stesso.

P E L I Z Z O . Non sono convinto che quella prospettata dal disegno di legge sia la procedura regolare per effettuare il trasferimento dei beni appartenenti all'orfanotrofio, il quale, pur essendo un ente giuridico riconosciuto, una volta che non continui più quella assistenza a cui provvedeva precedentemente, perde gli immobili che co-

stituiscono il patrimonio concesso quale corrispettivo per il mantenimento delle orfane.

Ritengo, inoltre, che non si possa con una norma di legge imporre all'istituto « Andrea Doria » un onere che deve essere, invece, il risultato di una intesa concordata tra le parti.

P R E S I D E N T E . È da ritenere che dovrà essere stipulata in proposito una convenzione.

A L B A R E L L O . Occorre porre attenzione anche alla questione del personale. Viene anch'esso trasferito all'istituto « Andrea Doria »? Ma questo personale oggi vive a Napoli e l'istituto « Andrea Doria » credo abbia sede a Genova.

Non comprendo poi perchè il compendio immobiliare debba essere prima trasferito al Tesoro. Si tratta, è stato detto, di immobili fatiscenti, ma essi potrebbero essere situati al centro di zone fabbricabili. Non comprendo perchè, dato che si trasferisce all'istituto « Andrea Doria » un onere, non si trasferisca all'istituto anche il predetto compendio immobiliare.

A mio avviso, in sostanza, il provvedimento presenta numerosi punti anomali e andrebbe approfondito alla luce di ulteriori elementi di giudizio. È necessario sapere, infatti, quante sono le nubili assistite, quanti gli impiegati dipendenti da questo ente morale, quale la loro sorte, quale la consistenza e l'ubicazione del compendio immobiliare dell'ente.

P R E S I D E N T E . Il fatto che l'alienazione del patrimonio immobiliare venga affidata al Ministero del tesoro mi sembra sia una procedura che offra le maggiori garanzie in ordine ad una sua equa valutazione. Ciò avverrà in base a quanto stabilito dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, che prevede la messa in liquidazione di enti di diritto pubblico. All'istituto Andrea Doria andrà, quale corrispettivo per il proseguimento dell'assistenza alle orfane nubili, il ricavato della vendita, dedotte evidentemente le eventuali passività.

BUFFONE, *sottosegretario di stato per la difesa*. Non sono al momento in grado di fornire alla Commissione le notizie che sono state richieste. Chiederei pertanto un breve rinvio per consentire al Governo di fornire ulteriori elementi di giudizio.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto un breve rinvio della discussione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri » (918)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'avanzamento dei sottufficiali del ruolo d'onore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri ».

Prego il senatore Pelizzo di riferire sul disegno di legge.

PELIZZO, *relatore alla Commissione*. Preliminarmente devo sottolineare che non vi è una differenza sostanziale tra le norme che regolano l'iscrizione nel ruolo d'onore degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le norme sulla stessa materia che riguardano i sottufficiali. Per gli ufficiali l'iscrizione nel ruolo d'onore è regolata dall'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113; per i sottufficiali, dall'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599. Vi è quindi un'unica, uniforme disciplina per l'iscrizione nel ruolo d'onore, per il collocamento in congedo assoluto, che è contempo-

aneo, ed eventualmente anche per il richiamo in servizio.

Vi è invece, tra le due categorie, cioè tra gli ufficiali ed i sottufficiali, una disparità notevole per quanto riguarda l'avanzamento. Infatti, mentre gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire fino a tre promozioni, ed anche quattro se titolari di pensione di prima categoria con assegno di superinvalidità (articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137), per i secondi, cioè per i sottufficiali, e limitatamente soltanto alla Marina e all'Aeronautica, è prevista la concessione di alcune limitate promozioni: non quattro, ma una, due, a seconda delle condizioni che ricorrono.

In particolare, il penultimo comma dell'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del CEMM — Corpo equipaggi militari marittimi — approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, consente la promozione dei sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Marina militare e soltanto della Marina. Non accenna nè all'Aeronautica, nè all'Esercito. Invece, una successiva legge, quella del 29 novembre 1961, n. 1293, prevede la nomina a sottotenente di complemento per i sottufficiali in congedo, mutilati e invalidi di guerra della Marina e dell'Aeronautica (escludendo quindi quelli dell'Esercito), che abbiano conseguito una decorazione al valor militare o una promozione per merito di guerra. Inoltre, vengono esclusi, oltre che i sottufficiali dell'Esercito, anche quelli dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia delle carceri.

Rilevato che tutto ciò comporta una spequazione non giustificata in materia di avanzamento tra la categoria degli ufficiali e quella dei sottufficiali ed anche nell'ambito interno di quest'ultima categoria, in riferimento alle Forza armata o al Corpo di appartenenza, il Governo si è fatto carico di elaborare il presente disegno di legge, nell'intento di fissare norme idonee a disciplinare in maniera uniforme l'intera materia dell'avanzamento per il personale in questione.

Apro una parentisi: qui si tratta del ruolo d'onore; l'avanzamento non comporta alcun onere di spesa, nè si deroga a quelle che sono le procedure stabilite dalla legge fondamentale sull'avanzamento del 1955. In effetti, come ho accennato, questi sottufficiali non ricevono alcun beneficio, anche se la legge prevede il loro richiamo in servizio; d'altro canto, dobbiamo sottolineare che sono stati collocati in congedo assoluto per inabilità permanente.

Non può, certo, non notarsi una specie di sfasatura: da un lato deve trattarsi di persone che siano inidonee fisicamente al servizio (mentre l'idoneità fisica è richiesta per tutti come elemento essenziale per compiere il servizio militare) e nello stesso tempo hanno la possibilità non solo di essere promossi al grado superiore nella stessa categoria (ad esempio, se sergenti, passano sergenti maggiori o marescialli di prima, seconda e terza classe), ma di essere altresì promossi cambiando addirittura categoria e passando a quella degli ufficiali. E in questa categoria è prevista anche una progressione di carriera. Non hanno, quindi, solo una promozione, il che sarebbe più che giustificato per un certo riconoscimento di carattere morale, divenendo sottotenenti, ma nella categoria degli ufficiali possono anche raggiungere il grado di capitano.

P R E S I D E N T E . Ma tutto questo serve solamente per i gradi da avere sulla manica!

P E L I Z Z O , *relatore alla commissione.* Non parrebbe neanche a me molto seria la cosa. Però vedo la serietà in questo: poichè vi sono le due eccezioni, una, costituita dalla legge del 1931, riguardante i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, e l'altra costituita dalla legge successiva del 1961, riguardante i sottufficiali della Marina militare e anche quelli dell'Aeronautica, allora è evidente che c'è una sfasatura e che per essere coerenti il beneficio previsto per una parte dei sottufficiali deve estendersi anche agli altri sottufficiali che ne sono attualmente esclusi. In altri termini, o dob-

biamo abolire ogni norma al riguardo, il che non credo sia opportuno, perchè ci saranno quelli che già beneficiano di questo stato di cose, o dobbiamo logicamente estendere il beneficio non solo ai sottufficiali dell'Esercito, ma anche a quelli dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia delle carceri. Io sarei favorevole a prevedere un trattamento uniforme per tutte queste categorie di sottufficiali.

Dopo avere esposto obiettivamente la situazione, mi rimetto a quello che la Commissione vorrà decidere, aggiungendo solo che il Consiglio superiore delle Forze armate ha espresso il proprio parere, pur se non mi è dato sapere se questo parere sia favorevole o contrario.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F O R M A . Vorrei chiedere un chiarimento al relatore e al Sottosegretario. Se non sono male informato, gli elementi posti in congedo e passati nel ruolo d'onore possono, per successivo miglioramento del proprio stato fisico, essere richiamati ed adibiti a determinati servizi. Questo a loro domanda. Il che sposterebbe naturalmente il discorso che si è fatto.

P R E S I D E N T E . Giusto, in questo caso beneficerebbero del nuovo grado loro concesso.

P E L I Z Z O , *relatore alla Commissione.* Sono in congedo per inabilità permanente e non temporanea; tanto è vero che il richiamo è consentito a condizione che sia favorevole anche l'interessato, che potrebbe opporsi al richiamo.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati; gli iscritti nel ruolo d'onore, infatti, non è che devono essere necessariamente superinvalidi. Vi sono iscritti al ruolo d'onore con la prima, seconda e terza categoria di pensione; però la mec-

canica della legge è congegnata in maniera che, anche se richiamati, non possono andare al di là di determinate promozioni. Infatti, non possono oltrepassare il tetto di capitano, per quanto riguarda il grado massimo, anche nel ruolo d'onore; quanto ai richiami, possono essere a domanda o d'ufficio.

Il disegno di legge, in definitiva, è stato predisposto per armonizzare tutta la materia concernente l'avanzamento di queste categorie di personale, perchè attualmente vi è difformità di trattamento in seno alle Forze armate. Vi è quindi uno sforzo per riportare tutta la materia in un quadro di disposizioni di legge chiare e uguali per tutti. La Commissione difesa si deve naturalmente interessare di tutti i problemi che riguardano le Forze armate ed i Corpi di polizia; anche a questi ultimi, infatti, per ragioni di armonia e di equità queste disposizioni debbono essere estese, perchè, ad esempio, gli agenti di custodia, come si è visto in questi giorni, sono anch'essi in pericolo quotidianamente, e possono quindi diventare anch'essi invalidi per cause di servizio. Il disegno di legge prevede proprio questo, ruolo per ruolo, e non comporta oneri finanziari, perchè anche in caso di richiamo il militare in questione, sempre nel corpo di provenienza, entrerà al posto di qualche altro che era in organico e che per un qualche motivo ne esce.

Ripeto, finchè questi militari restano nella posizione di «fuori servizio», sono posti unicamente nella condizione di rivestire un grado, senza alcuna conseguenza sul trattamento economico. Nonostante ciò, bisogna vedere al Ministero quali e quante sono le insistenze di sottufficiali che si trovano nelle condizioni richieste! Per una ragione morale, tutti vogliono poter dire ai propri figli che sono arrivati al grado tenente o di capitano.

Per le ragioni suesposte, raccomanderei alla Commissione di approvare questo disegno di legge, che è atteso da persone che vanno diminuendo di numero ogni giorno e che vogliono avere un piccolo atto di riconoscimento che è puramente onorifico in quanto, come ho più volte precisato, non ha conse-

guenze di carattere economico, restando la loro pensione invariata.

PRESIDENTE. Nella sua relazione, il senatore Pelizzo ha messo in luce l'esistenza di una sperequazione — che con il disegno di legge verrebbe ad essere eliminata — fin qui fonte, come ha detto l'onorevole Sottosegretario, di disagio morale. Non si tratta, certamente, di grossi problemi che investono il Paese, ma di piccole questioni, di cui per altro è giusto aver cura.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi sottufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di anni 10 cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 92 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

I sottufficiali che abbiano conseguita la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorchè, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione i sottufficiali che siano titolari di pensione di 1^a categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, allorchè si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) o c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

(È approvato).

Art. 2.

I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di maresciallo maggiore o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi del precedente articolo 1 e che non abbiano già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo 1, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo di onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dal medesimo articolo 1.

Per la nomina a sottotenente la Commissione ordinaria giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e, ad eccezione dei sottufficiali della Marina i quali vengono iscritti nel corrispondente ruolo degli ufficiali del CEMM, determina l'arma, corpo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo o servizio da cui il sottufficiale proviene.

Gli ufficiali così nominati non possono conseguire, complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dal

precedente articolo 1, nè possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano.

(È approvato).

Art. 3.

L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I sottufficiali sono valutati dagli organi competenti per ciascuna Forza armata ad esprimere giudizi di avanzamento.

I sottufficiali giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizio prescritti.

(È approvato).

Art. 4.

Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.